

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3038/2007

Registro Generale: 5470/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

DIEGO SABATINO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5470/2007 proposto da:xxxxx,xxxxx

E xxxxx rappresentato e difeso da:MAROTTA SIMONA con domicilio eletto in NAPOLI

VIA CARAVAGGIO N. 45

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso da:**GERARDO**

MICHELE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO PROFES. DI STATO FRANCESCO SAVERIO NITTI - PORTICI rappresentato e difeso

da:**GERARDO MICHELE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ 11 AVVOCATURA STATO**

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.3136 del 27/9/2007

- assegnazione insegnante di sostegno :

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:*ISTITUTO PROFES. DI STATO FRANCESCO SAVERIO NITTI - PORTICI e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA*

Udito il relatore Ref. DIEGO SABATINO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzativa idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL 1° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO